

LA FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE E LA PREVISIONE DELLE 25h OBBLIGATORIE: DOMANDE E RISPOSTE SULLE PRINCIPALI QUESTIONI.

a) L'attività formativa è obbligatoria per i docenti?

La legge 107/2015 al comma 124 dispone che *“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”*.

Tale disposizione di legge è da leggersi congiuntamente alla norma contrattuale che prevede la formazione quale aspetto inerente alla funzione docente (CCNL 2006-09 art. 29 c.1) e afferma che l'aggiornamento *“costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”* (CCNL 2006-09 art. 64) senza che sia declinato un impegno specifico quantificato in termini di servizio e orario.

Pertanto attualmente tale impegno deve essere ricondotto alla decisione autonoma del Collegio docente che in materia di progettazione delle attività di formazione ha potere deliberante.

b) Quale organismo è preposto all'elaborazione e alla delibera del Piano di Formazione?

Compete al Collegio docenti definire il piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento per i docenti della scuola. Lo afferma il CCNL 2006-09 all'art.66: *“il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del P(T)OF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.”*

Anche la L.107/2015 al comma 124 lo conferma: *“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”*, ribadendo un principio già presente nel Testo Unico che riconosce al Collegio dei Docenti la facoltà di *“promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'Istituto”* (D.Lgs 297/94 art. 7 c.2 lettera g).

c) La FLC CGIL ha impugnato davanti al TAR il D.M. 188/2021 che, in attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2021 (art. 1 comma 961 della L. n. 178/2020), prevede l'attività di formazione obbligatoria di 25 ore sui temi dell'inclusione per tutti i docenti non specializzati nelle cui classi è presente un alunno disabile. Quali sono gli aspetti ritenuti illegittimi?

Premesso che non è in discussione il valore della formazione, specie su temi di rilievo come quello dell'inclusione scolastica, si tratta di un intervento unilaterale dell'Amministrazione che lede i principi dell'autonomia scolastica, in quanto interferisce con la sovranità degli organi collegiali, e i diritti contrattuali.

Il decreto, inoltre, opera una forzatura della norma primaria perché introduce una lettura estensiva rispetto a quanto previsto dalla legge istitutiva, in quanto il divieto di esonero dall'attività di insegnamento viene esteso a tutto il servizio.

d) In attesa dell'esito del ricorso, i docenti sono tenuti a partecipare all'attività di formazione prevista dal DM n. 188/2021?

Si tratta di, una prescrizione normativa, ma per quanto detto sopra, tale prescrizione deve essere coniugata con le altre previsioni normative e contrattuali. In particolare occorre una apposita delibera del Collegio docenti che inserisca detta formazione tra quelle previste nel piano delle attività dei docenti. Conseguentemente lo svolgimento di quest'attività, che il DM 188/2021 vieta si possa effettuare con esonero dal servizio, è necessario che il Collegio docenti lo collochi all'interno

del pacchetto di ore per le attività funzionali all'insegnamento (le 40h+40h di cui all'art. 29 c.3 lett. a) e b) del CCNL 2006-09). Diversamente bisognerà prevederne la retribuzione con il salario accessorio.

Inoltre compete al Collegio docente deliberare l'articolazione del modulo formativo. La stessa circolare ministeriale (Nota n.27622 del 6.9.2021) ne propone uno schema a solo titolo esemplificativo, che le istituzioni scolastiche *"potranno adottare, ovvero curvare rispetto a specifici fabbisogni nell'esercizio della propria autonomia, anche avvalendosi di specifici accordi di collaborazione con altri enti/soggetti aventi specifiche competenze per materia..."*

- e) **Molti docenti stanno ricevendo l'invito a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalle scuole polo per la formazione e/o dai CTS in collaborazione con gli Uffici Scolastici. L'adesione è obbligatoria?**

Sì, se i rispettivi Collegi dei Docenti hanno deliberato di aderire a questa tipologia di corso, no se hanno previsto lo svolgimento della formazione secondo proprie modalità.

- f) **Quali caratteristiche devono avere i corsi?**

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza e 8 ore di approfondimenti.

I corsi, organizzati da singoli istituti o da reti di scuole, dovranno essere approvati in raccordo con il Comitato Tecnico Scientifico costituito presso ciascun UU.SS.RR. e con le scuole polo per la formazione

- g) **Qual è il ruolo del sindacato e delle RSU?**

Qualora le attività di formazione non vengano inserite nel pacchetto orario delle attività funzionali dei docenti (40h+40h), in sede di contrattazione integrativa andranno definite le risorse necessarie per riconoscere queste attività con il salario accessorio.

Per prevenire eventuali problemi, può essere utile comunicare preventivamente al DS, con l'invito a informarne anche il Collegio Docenti, l'esigenza di definire le modalità di gestione delle attività di formazione, al fine di consentire eventualmente al Collegio docenti di inserirle all'interno del proprio piano di attività funzionali o, se aggiuntive a queste, di poterle riconoscere in sede di contrattazione integrativa.